



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

IT1160026 – Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea **Misure di conservazione sito-specifiche**

(Approvate con D.G.R. n. 24-4043 del 10/10/2016)



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Settore Biodiversità e Aree Naturali

Le presenti misure di conservazione sito specifiche sono state redatte in riferimento ai contenuti testuali e cartografici dello studio per il piano di gestione predisposto da IPLA Spa nel 2012 con il finanziamento del PSR 2007/2013 – Misura 323, Azione 1.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO DI INTERESSE COMUNITARIO IT1160026 FAGGETE DI PAMPARATO, TANA DEL FORNO, GROTTA DELLE TURBIGLIE E GROTTA DI BOSSEA

CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali

Art. 2

(Disposizioni generali)

Art. 3

(Norme per le Faggete (F. acidofile – 9110; F. eutrofiche – 9130))

Art. 4

(Norme per i Castagneti (9260))

Art. 5

(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0))*

CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti aperti

Art. 6

(Disposizioni generali)

Art. 7

(Norme per praterie secche su calcare a Bromus erectus (6210))

Art. 8

(Norme per Praterie basifile e acidofile subalpine e alpine (6230))

Art. 9

(Norme per Ambienti rupestri (8210-8220))

CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti agricoli

Art. 10

(Disposizioni generali)

Art. 11

(Norme per prati stabili da sfalcio di bassa quota (6510))

CAPO IV - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 12

(Disposizioni generali)

Art. 13

(Indicazioni generali per i piani di gestione)

Art. 14

(Norme per Comunità di transizione tra cariceti e torbiere a sfagni e muschi (7140))

CAPO V - Misure di conservazione specifiche per ambienti di grotta

Art. 15

(Norme per grotte non attrezzate (8310))

TITOLO III

MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I - Specie animali

CROSTACEI

Art. 16

(Presenza di Austropotamobius pallipes)

LEPIDOTTERI

Art. 17

(Disposizioni generali)

Art. 18

(Presenza di Parnassius apollo)

Art. 19

(Presenza di Parnassius mnemosyne)

ANFIBI

Art. 20

(Presenza di Speleomantes strinatii)

Art. 21

(Presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee – Triturus alpestris apuanus)

RETTILI

Art. 22

(Presenza di Podarcis muralis)

Allegato A – Tipologie ambientali, principali specie e cartografia degli habitat

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC), IT1160026 Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.

2. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* e quanto previsto dalle *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”* (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con D.G.R. 24-2976 del 29/02/2016 ed eventuali modifiche) e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1160026 Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.

3. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche sono costituite dai Titoli I, II, III, IV, V e dai relativi allegati B, C e D, delle succitate *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”*, che si intendono qui integralmente richiamati ai fini della loro efficacia ed applicazione, nonché dalle ulteriori disposizioni contenute nel successivo Titolo II *“Misure di conservazione relative alle tipologie ambientali e agli habitat presenti all'interno del sito di interesse comunitario IT1160026 Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea e nel seguente Titolo III “Misure specifiche per specie o gruppi di specie”, nonché nell'allegato A.*

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO DI INTERESSE COMUNITARIO IT1160026 FAGGETE DI PAMPARATO, TANA DEL FORNO, GROTTA DELLE TURBIGLIE E GROTTA DI BOSSEA

CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. Negli ambienti forestali del sito della Rete Natura 2000 IT1160026 Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea", fino all'approvazione di un Piano Forestale Aziendale di cui all'art. 12 della l.r. 4/2009, che abbia espletato la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 44 della l.r. 19/2009, si applicano le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR n.54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i., le presenti Misure di Conservazione sitospecifiche ed i piani di gestione eventualmente approvati dal soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato;
2. il Piano Forestale Aziendale, fatto salvo quanto previsto agli articoli 1 e 2 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, è integrato dalle presenti misure di conservazione sito specifiche per eventuali aspetti non normati all'interno del Piano stesso;
3. è vietato realizzare nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per l'autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009;
4. è vietato qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l'esbosco, dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori.

Art. 3

(Norme per le Faggete (*F. acidofile* – 9110; *F. eutrofiche* – 9130))

1. È vietato:
 - a) prelevare portaseme di faggio, querce, abete bianco e di latifoglie mesofile nei tagli di avviamento a fustaia e nel governo misto; nelle fustaie è vietato prelevare individui adulti fruttificanti di abete bianco, querce e di latifoglie mesofile, qualora presenti con meno di 10 soggetti ad ettaro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera j) delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*;
 - b) è vietato qualunque intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l'esbosco, dal 1° maggio al 30 luglio.
 - c) asportare alberi morti (in piedi o a terra) con diametro superiore a 50 cm;
 - d) il taglio di esemplari di tasso e agrifoglio.
2. È obbligatorio:

- a) sottoporre a procedura di valutazione d'incidenza tutti gli interventi che interessano superfici superiori a 2 ettari, anche se articolati su più lotti, fatto salvo gli interventi di conversione di cui alla lettera c);
- b) i cedui sono gestiti a governo misto o convertiti a fustaia;
- c) la conversione dei cedui a fustaia è da attuarsi con il metodo del taglio di avviamento o, in popolamenti con idonea struttura, anche attraverso un taglio a scelta colturale per gruppi, con prelievo non superiore al 40% della provvigione, conservando almeno 30 portaseme ad ettaro ove presenti scelti tra gli alberi di maggiori dimensioni;
- d) per le fustaie, il trattamento a tagli a scelta colturali per piede d'albero o per piccoli gruppi fino a 1000 metri quadri, con periodo di curazione minimo di 10 anni e prelievo non superiore al 25 per cento della provvigione;
- e) per il governo misto, la superficie massima delle tagliate è pari a 5 ettari, il turno minimo è di 25 anni . Nel caso in cui la componente a ceduo abbia un'età superiore ai 30 anni, è obbligatoria la conversione a fustaia con il rilascio del 60 per cento di copertura e prelievo non superiore al 40 per cento della provvigione;
- f) altre forme di governo e trattamento potranno essere condotte solo se previste nel piano di gestione del sito.
- g) ai limiti superiori del bosco e per una profondità di 20 metri ai margini esterni del bosco deve essere mantenuta una fascia a evoluzione libera conservando anche esemplari molto ramosi;
- h) in presenza di tasso, agrifoglio è obbligatorio il governo a fustaia mettendo progressivamente in luce i sempreverdi presenti e la loro rinnovazione;
- i) contestualmente a interventi su superfici di proprietà o disponibilità pubblica, devono essere individuate "isole di senescenza" da rilasciare all'evoluzione naturale di superficie non inferiore all'ettaro; tali isole dovranno essere individuate in maniera uniforme sulla superficie di proprietà o disponibilità pubblica occupata dagli habitat di faggeta fino al raggiungimento di almeno 10 per cento della loro superficie.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) rinfoltimento o impianto di tasso, agrifoglio, abete bianco e latifoglie mesofile nelle stazioni idonee per le diverse specie, a partire da materiale di propagazione autoctono in carenza di portaseme locali, con adeguate protezioni da ungulati ove necessario;

Art. 4

(Norme per i Castagneti (9260))

1. È vietato:

- a) prelevare i portaseme di altre specie autoctone presenti con meno di 25 soggetti ad ettaro;
- b) abbattere o indebolire i castagni da frutto con diametro >70 centimetri, anche se deperienti o morti, fatti salvi i casi di pericolo per la pubblica incolumità.

2. È obbligatoria:

- a) la gestione secondo quanto previsto dai seguenti punti, indipendentemente dalla forma di governo e trattamento:
 - 1) turno minimo di 10 anni,
 - 2) non è fissato un turno massimo,
 - 3) nei tagli di maturità devono essere rilasciate piante o polloni di altre specie autoctone fino al 30 per cento della copertura. Qualora la copertura delle altre

specie sia inferiore al 30 per cento è necessario il rilascio di castagni a gruppi fino al raggiungimento del 30 per cento,

- 4) i tagli intercalari devono essere eseguiti rilasciando al termine dell'intervento una copertura superiore al 50 per cento,
 - 5) le epoche di intervento sono quelle dei cedui;
- b) nei popolamenti degradati da incendio, galaverna e agenti patogeni o inseriti in stazioni non idonee alla specie, in cui non sussistono soggetti stabili che consentano di rispettare le norme di cui ai precedenti punti, è ammessa la rigenerazione delle ceppaie di castagno con polloni deperiti, previo parere di conformità del soggetto gestore.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) allungamento del turno del ceduo almeno a 30 anni;
- b) conversione a fustaia con taglio di avviamento e gestione con tagli a scelta colturale per gruppi di estensione massima di 2000 metri quadri e prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione;
- c) mantenimento delle pratiche colturali nei popolamenti da frutto;
- d) diradamenti dei polloni intercalari da effettuarsi almeno ogni 10 anni per differenziare gli assortimenti;
- e) contenimento attivo e sgombero delle specie esotiche o estranee all'ambiente, anche non in grado di rinnovarsi e inclusa la robinia;
- f) assistenza alla rinnovazione da seme di castagno e delle altre latifoglie autoctone stabili, con sfollo dei polloni di castagno concorrenti e anche con rinfoltimenti.

Art. 5

(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0))*

1. È vietato:

- a) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;
- b) effettuare operazioni di concentramento e esbosco in condizioni di suolo saturo o non portante;
- c) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti impaludati o su suoli torbosi con significativa presenza nello strato erbaceo di carici, è vietato qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente;
- d) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui alla precedente lettera c), sono vietati interventi non conformi a quelli di cui al successivo comma 2;
- e) nel saliceto di salice bianco e nei pioppeti di pioppo bianco e/o nero è vietato qualsiasi intervento ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*;
- f) negli alneti di ontano bianco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, in caso di senescenza generalizzata è ammessa la ceduzione, su superfici fino a 5.000 metri quadrati, non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato dall'intervento; si mantengono i portaseme, anche di altre latifoglie caratteristiche delle stazioni;
- g) negli alneti misti di ontano bianco e ontano nero sono ammessi solo gli interventi di conservazione attiva della specie minoritaria ospitata;

2. È obbligatorio:

- a) in caso di moria del popolamento, eventuali interventi devono rilasciare almeno il 50 per cento della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale qualora assente quella naturale;
- b) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui al comma 1, lettera c, gli interventi devono eseguirsi in base alle seguenti specifiche:
 1. per i cedui, è obbligatoria la conversione a fustaia o il governo misto;
 2. per il governo misto, la superficie massima ammissibile delle tagliate è pari a 0,5 ha, e comunque non superiore al 30 per cento della superficie del popolamento oggetto di intervento, con rilascio di almeno il 50 per cento di copertura e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri. Il periodo di curazione minimo è di 20 anni;
 3. le fustaie sono gestite con tagli a scelta colturale con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; se per gruppi, questi devono essere inferiori ai 1000 metri quadri con rilascio di provvigione residua comunque superiore a 100 metri cubi e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri;
 4. è obbligatorio il rilascio degli esemplari di ontano nero con diametro superiore ai 40 cm.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) riconvertire i pioppeti clonali in pioppeti di pioppo bianco, pioppo nero o, in stazioni idonee, in alneti;
- b) creare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie con riconversione di seminativi a bosco, arboricoltura da legno, prati stabili o creazione di siepi perimetrali con specie caratteristiche dell'habitat a margine delle aree umide o dei corsi e specchi d'acqua;
- c) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;
- d) conservare attivamente habitat d'interesse associati (pratelli xerici, megaforbie autoctone riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto;
- e) mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente per permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e in generale della fauna ittica.

CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti aperti

Art. 6 *(Disposizioni generali)*

1. Nell'ambito di interventi di recupero e ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sono da promuovere gli inerbimenti, mediante l'utilizzo di sementi autoctone di origine locale,

ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

Art. 7

(Norme per praterie secche su calcare a Bromus erectus (6210))

1. È vietato:

- a) effettuare irrigazioni e lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità;
- b) effettuare più di due turni di pascolo annuali.

2. È obbligatorio:

- a) adottare tecniche di pascolo turnato, guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo, fino ad un massimo di cinque notti con una superficie di almeno 3 mq/capo ovino e 6 mq/capo bovino;
- b) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere ed evitare concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) redazione di un piano pastorale di pascolo che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
- b) utilizzo di sistemi di pascolo e di pascolatori eterogenei nel tempo e nello spazio, per favorire le diverse specie vegetali e animali di interesse conservazionistico;
- c) in assenza di utilizzazione, ogni 5 anni effettuare una trinciatura o altro controllo meccanico della vegetazione dopo la fruttificazione, in particolare delle specie di interesse conservazionistico;
- d) manutenzione e rifacimento muretti a secco e altri manufatti tradizionali.

Art. 8

(Norme per Praterie basifile e acidofile subalpine e alpine (6230))

1. È vietato:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità;
- b) effettuare più di due turni di pascolo annuali.

2. È obbligatorio:

- a) adottare tecniche di pascolo turnato, guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo, fino ad un massimo di cinque notti con una superficie di almeno 3 mq/capo ovino e 6 mq/capo bovino;
- b) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere ed evitare concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) redazione di un piano pastorale di pascolo che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;

- b) utilizzo di sistemi di pascolo e di pascolatori eterogenei nel tempo e nello spazio, per favorire le diverse specie vegetali e animali di interesse conservazionistico;
- c) in assenza di utilizzazione, ogni 5 anni effettuare una trinciatura o altro controllo meccanico della vegetazione dopo la fruttificazione, in particolare delle specie di interesse conservazionistico;
- d) manutenzione e rifacimento muretti a secco e altri manufatti tradizionali.

Art. 9

(Norme per Ambienti rupestri (8210-8220))

1. È vietato:

- a) apertura di cave, prelievi o movimentazioni di detriti e altre attività o interventi che possano incidere sulla vegetazione rupicola;
- b) l'attrezzatura ex novo di pareti di roccia per l'arrampicata, la discesa (canyoning) o di vie ferrate in presenza di stazioni di specie floristiche e/o faunistiche rupicole di rilevante interesse conservazionistico;

2. È obbligatorio:

- a) destinare gli ambienti rupestri alla loro dinamica naturale; sono fatti salvi gli interventi necessari a stabilizzare pareti o versanti in caso di pericolo di caduta massi incombenti su insediamenti e infrastrutture;
- b) sui ghiaioni, in presenza di stazioni di specie floristiche di interesse conservazionistico l'accesso del pubblico è ammesso sulla rete viaria e sentieristica esistente.

CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti agricoli

Art. 10

(Disposizioni generali)

1. Nell'ambito di interventi di recupero e ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sono da promuovere gli inerbimenti, mediante l'utilizzo di sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

Art. 11

(Norme per prati stabili da sfalcio di bassa quota (6510))

1. È vietato:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente;
- b) concimazioni superiori ai nutrienti asportati con la produzione foraggera e impiegare concimi minerali.

2. È obbligatorio:

- a) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, la gestione degli spostamenti, il pernottamento e la distribuzione dei punti di abbeverata, evitando

concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
- b) effettuare almeno un intervento (pascolo o sfalcio) all'anno con le modalità prescritte dal piano pastorale;
- c) integrare il pascolo con interventi di sfalcio meccanico, per eliminare eventuali specie invasive;
- d) in caso di invasione di nitrofile è consigliato lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
- e) effettuare, come ultimo ciclo di utilizzazione, un pascolamento turnato, con carico equilibrato con l'offerta.

CAPO IV - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 12

(Disposizioni generali)

1. Fino all'approvazione del Piano di Gestione, è vietata l'immissione di qualsiasi specie di fauna ittica, fatto salvo l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza con la quale deve essere dimostrata la presenza storica di tali popolazioni e/o la compatibilità della presenza di pesci rispetto ad altre entità faunistiche (soprattutto anfibi e invertebrati acquatici). Disposizioni più restrittive potranno essere individuate dal piano di gestione.

Art. 13

(Indicazioni generali per i piani di gestione)

- a) Analisi della compatibilità dei prelievi idrici attuali con la conservazione degli habitat e delle specie;
- b) analisi della compatibilità degli eventuali scarichi domestici e zootecnici delle canalizzazioni ad uso agricolo potenzialmente incidenti sugli ambienti e sulle specie;
- c) regolamentare gli accessi alle rive al fine di evitare il degrado della vegetazione riparia, individuando appositi percorsi, anche tramite passerelle; non è ammessa la realizzazione di nuovi percorsi lungo le sponde.

Art. 14

(Norme per Comunità di transizione tra cariceti e torbiere a sfagni e muschi (7140))

1. È vietato:

- a) accedere ed effettuare qualsiasi intervento di modifica anche temporanea delle caratteristiche dell'area, inclusi estrazione della torba. Il pascolamento, il transito, lo stazionamento e l'abbeverata di ungulati domestici, in corrispondenza delle aree individuate e protette dal soggetto gestore che garantisce contestualmente soluzioni alternative per l'abbeverata. Lo spandimento di concimi e liquami zootecnici, sfalcio, calpestamento e compattamento della superficie; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore;
- b) svolgere attività turistico-ricreative (quali posizionamento di tende, attività di pic-nic ecc.) al di fuori dei percorsi e delle aree individuate dal soggetto gestore;

- c) modificare il regime della falda superficiale;
- d) nuove captazioni e derivazioni idriche che incidono direttamente o indirettamente sull'habitat. Il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza e, in ogni caso, non è ammesso l'aumento del prelievo già autorizzato al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

2. È obbligatorio:

- a) eventuali interventi di conservazione per il contenimento delle specie erbacee e legnose d'invasione dovranno essere previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza secondo le seguenti specifiche:
 - a mosaico intervenendo su non più di 1/3 della superficie dell'habitat per anno;
 - in epoca tardiva per non interferire con la fioritura delle specie vegetali di interesse conservazionistico;
 - utilizzando sistemi che evitino la compattazione del suolo (passerelle provvisorie, natanti, ecc.).
- b) delimitare la stazione a monte del tornante di accesso al Colle della Navonera in modo che non venga danneggiata da eventuali lavori di ampliamento della pista forestale;

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) monitoraggio riguardo la presenza di questo habitat nel territorio del SIC e verifica periodica dello stato di conservazione dell'habitat e delle stazioni delle specie di interesse conservazionistico (ad es. *Drosera rotundifolia*);
- b) acquisire la disponibilità delle aree umide private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- c) mantenere o ricreare piccole zone con acqua libera idonee a ospitare le specie pioniere;
- d) incentivare la creazione di punti e strutture di abbeverata per animali domestici con acqua raccolta a valle delle aree umide;
- e) prevedere un piano di conservazione *ex situ* di specie di interesse conservazionistico per questo habitat al fine di riprodurre piante adatte a rafforzare i popolamenti naturali presenti nel SIC.

CAPO V - Misure di conservazione specifiche per ambienti di grotta

Art. 15

(Norme per grotte non attrezzate (8310))

1. È vietato:

- a) dotare le grotte di nuove strutture per la fruizione turistica, non è pertanto ammessa l'attrezzatura delle grotte ancora non sfruttate né l'ampliamento delle parti visitabili della grotta di Bossea.
- b) alterare le condizioni microclimatiche delle grotte tramite apertura di setti o gallerie ostruite, ovvero tramite la costruzione di strutture quali muri, porte, etc.; sono fatti salvi interventi esplicitamente volti alla conservazione delle colonie di chiroteri;
- c) realizzare nuovi impianti di illuminazione all'interno della cavità e presso gli ingressi;
- d) realizzare nuove infrastrutture (edifici, strade, parcheggi ecc.) a meno di 500 metri di distanza dall'ingresso delle cavità;
- e) abbandonare qualsiasi tipo di materiale all'interno delle cavità.

2. Le modalità e i periodi di fruizione delle grotte devono essere regolamentati caso per caso, in funzione della vulnerabilità degli ambienti e delle specie presenti, dal Soggetto Gestore.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

attivare un sistema di monitoraggio delle acque sotterranee al fine di evidenziare eventuali fenomeni di inquinamento della qualità delle acque e attuare adeguate misure di contrasto alle fonti di inquinamento.

TITOLO III

MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I - Specie animali

CROSTACEI

Art. 16

(Presenza di Austropotamobius pallipes)

1. È vietato:

- a) qualsiasi intervento di arginatura, imbrigliamento, artificializzazione delle sponde, captazione o altri interventi che modifichino la naturalità e la portata dei corsi d'acqua abitati dalla specie;
- b) ceduzione a raso lungo le sponde a meno di 50 metri dai corsi d'acqua popolati dalla specie;
- c) introduzioni, immissioni o ripopolamento di ittiofauna o altra fauna acquatica in tutti gli ambienti acquatici in cui la specie è segnalata, o in corsi d'acqua collegati, in quanto in quanto potenziali vettori della peste del gambero (*Afanomicosi*);
- d) la pesca di esemplari di *Austropotamobius pallipes* nei corsi d'acqua in cui è presente la specie.

1. È obbligatorio:

- a) monitoraggio triennale delle specie;
- b) in caso di presenza accertata di gamberi alloctoni, redazione e messa in atto di un piano per la loro eradicazione o contenimento;
- c) individuazione di eventuali scarichi inquinanti e loro bonifica.

Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

creazione di fasce alberate lungo i corsi d'acqua in cui è presente la specie.

LEPIDOTTERI

Art. 17

(Disposizioni generali)

In tutti i siti con presenza di almeno una delle seguenti specie, è vietato l'utilizzo di *Bacillus thuringensis* per la lotta contro i Lepidotteri in tutti gli habitat naturali e seminaturali, sono fatti salvi ridotti interventi programmati dal soggetto gestore lungo le piste ciclabili e nelle aree attrezzate, finalizzati alla pubblica incolumità in caso di gravi infestazioni di Lepidotteri urticanti (es. *Thaumetopoea processionea*, *Thaumetopoea pityocampa*).

Art. 18

(Presenza di Parnassius apollo)

In base al suo status di conservazione favorevole in Piemonte la specie, già protetta dalla Direttiva Habitat, non richiede alcuna misura di conservazione aggiuntiva.

Art. 19

(Presenza di Parnassius mnemosyne)

1. È obbligatorio:

- a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;

2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

interventi di controllo della vegetazione per impedirne la chiusura delle radure in cui si sviluppano le piante nutrici del genere *Corydalis*.

ANFIBI

Art. 20

(Presenza di Speleomantes strinatii)

1. È vietato:

- a) taglio raso lungo le sponde dei ruscelli a meno di 50 metri dai corsi d'acqua;
- b) asportazione della lettiera di foglie morte a meno di 50 metri dai corsi d'acqua.

2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) regolamentare l'accesso a cavità naturali o artificiali, anche tramite la chiusura con cancelli, in quelle località in cui la specie si aggrega in gran numero;
- b) miglioramento dei boschi tramite conversione dei cedui in cedui composti o fustaie.

Art. 21

(Presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee – Triturus alpestris apuanus)

1. È vietato:

- a) distruzione o alterazione dei siti riproduttivi e degli habitat terrestri in un intorno di 500 metri dagli stagni;
- b) introduzione di ittiofauna e idrofauna di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in fossi e canali ad essi collegati o in stagni adiacenti;
- c) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica.

2. È obbligatorio:

- a) cartografia dettagliata dei siti riproduttivi;
- b) monitoraggio annuale dei siti per verificarne lo stato di conservazione;
- c) bonifica dei siti riproduttivi in caso di presenza di ittiofauna o gamberi alloctoni, previo prosciugamento temporaneo (eventualmente anche saltando una stagione riproduttiva) o l'utilizzo di sostanze idonee all'eliminazione dell'ittiofauna; tali interventi di bonifica saranno effettuati nel periodo in cui gli anfibi sono assenti dallo stagno (settembre-dicembre);
- d) in caso risulti impossibile eliminare i predatori, creazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze (< 500 metri).

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) creazione nuovi siti riproduttivi, anche a rotazione, ogni 3-4 anni o più;
- b) ricostituzione o creazione di habitat terrestri idonei alla fase terrestre della specie e fasce tampone per 500 metri intorno ai siti riproduttivi (prati stabili, siepi, boschetti);
- c) creazione di strutture atte a prevenire l'investimento degli animali da parte del traffico veicolare;
- d) promozione di pratiche agricole estensive e meno impattanti su tutto il territorio del SIC, soprattutto in corrispondenza di aree potenzialmente idonee alla riproduzione degli anfibi.

RETTILI

Art. 22

(Presenza di Podarcis muralis)

Valgono le norme per gli ambienti agricoli indicate al Capo V delle *Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*.

ALLEGATI

Allegato A – Tipologie ambientali, principali specie e cartografia degli habitat

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano il Sito della Rete Natura 2000 IT1160026 Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea, con riferimento alle tipologie di riferimento elencate nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente, alle principali specie di interesse conservazionistico presenti nel sito e alla cartografia degli habitat.

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1160026 Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none"> - Ambienti forestali alpini - Ambienti forestali delle montagne mediterranee - Ambienti misti mediterranei 	<ul style="list-style-type: none"> - Vegetazione forestale alpina ad aghifoglie - Foreste con faggio, abete, tasso, agrifoglio - Faggete e boschi misti mesofili - Castagneti - Querceti mesofili - Pinete medit. di pini neri endemici emesogeni - Vegetazione ripariale arborea - Cespuglieti temperati 	9110, 9130, 9260, 91EO,
Ambienti aperti	<ul style="list-style-type: none"> - Ambienti aperti alpini - Ambienti aperti delle montagne mediterranee - Ambienti steppici - Ambienti misti mediterranei - Corridoi di migrazione - Valichi montani 	<ul style="list-style-type: none"> - Vegetazione erbacea e arbustiva alpina - Praterie - Praterie terofitiche - Praterie umide - Ghiaioni - Rocce 	6210(*), 6230*, 8220, 8210
Acque ferme	<ul style="list-style-type: none"> - Zone umide 	<ul style="list-style-type: none"> - Sorgenti pietrificanti - Torbiere - Stagni e paludi - Laghi 	7140
Ambienti agricoli	<ul style="list-style-type: none"> - Ambienti agricoli - Risaie 	<ul style="list-style-type: none"> - Praterie 	6510, 6520
Altri ambienti		<ul style="list-style-type: none"> - Grotte - Ghiacciai 	8310

* Habitat prioritario

Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

Gruppo	Cod.	Nome scientifico	Motivo tutela
<i>Vegetali</i>			
		<i>Drosera rotundifolia</i>	Lista Rossa Regionale
		<i>Malva moschata</i>	
		<i>Saxifraga lingulata</i>	
			Endemismo
<i>Invertebrati</i>			
	1057	<i>Parnassius apollo</i>	Specie contenuta nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
	1092	<i>Austropotamobius papilles</i>	
		<i>Parnassius mnemosyne</i>	
		<i>Apatura iris</i>	Specie inclusa in convenzioni internazionali
		<i>Sphodropsis ghilianii</i>	
		<i>Bathysciola monregalensis</i>	Endemismo
		<i>Duvalis morisii</i>	
		<i>Lithobius alpicosiensis</i>	
		<i>Pseudavenionia pedemontana</i>	
<i>Anfibi</i>			
	6210	<i>Speleomantes strinatii</i>	Specie contenuta nell'Art.4 della Direttiva 2009/147/EC ed elencata nell'Annesso II della Direttiva 92/43/CEE
	1213	<i>Rana temporaria</i>	Specie elencata nell'Allegato V della Direttiva 92/43/CEE
		<i>Bufo bufo</i>	Specie inclusa in convenzioni internazionali
		<i>Pelodytes punctatus</i>	
		<i>Triturus alpestris</i>	
		<i>Salamandra salamandra</i>	
<i>Rettili</i>			
	1283	<i>Coronella austriaca</i>	Specie contenuta nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
	1256	<i>Podarcis muralis</i>	
		<i>Natrix tessellata</i>	
		<i>Anguis fragilis</i>	Specie inclusa in convenzioni internazionali
		<i>Lacerta bilineata</i>	
		<i>Natrix natrix</i>	
		<i>Vipera aspis</i>	
<i>Uccelli</i>			
	A080	<i>Circaetus gallicus</i>	Specie contenuta nell'Art.4 della Direttiva 2009/147/EC ed elencata nell'Annesso II della Direttiva 92/43/CEE
	A072	<i>Pernis apivorus</i>	
<i>Mammiferi</i>			
	1304	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Specie contenuta nell'Art.4 della Direttiva 2009/147/EC ed elencata nell'Annesso II e IV

		<i>Rhinolophus hipposideros</i>	della Direttiva 92/43/CEE
		<i>Barbastella barbastellus</i>	
		<i>Myotis emarginatus</i>	

Cartografia: carta degli habitat